UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

LA PAGINA DEL GIURISTA

a cura dell'UGCI di Potenza

"IL CYBERBULLISMO"

Cari lettori, ben ritrovati.

In questo XV contributo digitale della pagina del giurista, come preannunciato nel precedente articolo, la nostra attenzione si sofferma sul cyberbullismo, fenomeno sociale, tristemente, dilagante, anche detto "bullismo online". Il cyberbullismo è infatti un fenomeno che si diffonde attraverso social network, chat, e-mail e giochi online.

Il cyberbullismo rappresenta oggi una delle forme più insidiose di aggressione tra minori, caratterizzata da pervasività temporale e spaziale, diffusione virale dei contenuti e difficoltà di rimozione definitiva del materiale lesivo. Mentre il bullismo tradizionale è limitato a contesti fisici e temporali precisi (come l'orario scolastico), nel caso del cyberbullismo la tecnologia permette alle molestie di abbattere le barriere delle mura domestiche amplificando la portata del danno a causa della viralità e del potenziale anonimato della rete. La vittima è esposta a una persecuzione potenzialmente continua, 24 ore su 24, con gravi ripercussioni sulla reputazione, sull'autostima e sull'equilibrio emotivo, che possono condurre in casi estremi a condotte autolesive e al suicidio.

Secondo i dati diffusi da UNICEF Italia, il fenomeno colpisce il 34% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, i quali dichiarano di aver subito almeno un episodio vessatorio online nell'ultimo anno.

Il bullismo informatico non si limita alle offese dirette, ma si articola in diverse dinamiche di prevaricazione:

• Flaming: scambio di messaggi violenti e volgari all'interno di chat o forum pubblici per umiliare la vittima;

• Harassment: molestie ripetute nel tempo attraverso l'invio insistente di messaggi offensivi;

• Denigration: diffusione di pettegolezzi, fake news o materiale denigratorio per rovinare la reputazione di qualcuno;

• Impersonation: furto di identità digitale per creare profili falsi a nome della vittima e pubblicare contenuti imbarazzanti;

• Exclusion: esclusione intenzionale della vittima da gruppi di messaggistica o community online per isolarla socialmente;

• Outing and trickery: diffusione non consensuale di dati personali o contenuti intimi.

Le vittime di cyberbullismo sperimentano una sofferenza che ha ricadute gravi sulla salute mentale e sulla vita quotidiana. Tra le conseguenze più frequenti si registrano:

• isolamento sociale e rifiuto di frequentare la scuola o contesti sportivi;

• sviluppo di ansia, depressione e disturbi alimentari;

• crolli dell'autostima che, nei casi più drammatici ed estremi, possono sfociare in atti di autolesionismo.

La gravità del fenomeno ha spinto il Legislatore ad intervenire in modo severo. La prima firmataria della proposta di legge sul cyberbullismo è stata la senatrice Elena Ferrara, docente di musica in una scuola media di Novara frequentata da una ragazza di 14 anni che si tolse la vita nel gennaio del 2013 dopo essere stata vittima di un violento episodio di cyberbullismo (un video offensivo diffuso rapidamente tra i coetanei tramite i social network). Da quell'esperienza diretta è nato l'impegno per dotare l'Italia di uno strumento normativo che non fosse solo repressivo, ma soprattutto educativo e preventivo. La Legge 29/05/2017, n. 71 ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina specifica del cyberbullismo, configurandolo come fenomeno autonomo rispetto al bullismo "tradizionale" e ponendo al centro la scuola quale presidio di prevenzione e contrasto. Partiamo dalla definizione giuridica contenuta nell'art. 1, comma 2, della L. 71/2017. Tale disposizione definisce formalmente il cyberbullismo come «*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.*».

Per poter parlare di cyberbullismo le condotte devono avere le seguenti caratteristiche:

- ripetitività e sistematicità;
- pervasività, in termini di possibilità di colpire la vittima in ogni momento e luogo;
- direzionamento mirato verso uno o più minori individuati;
- serio pregiudizio alla persona offesa, tale da incidere in modo non trascurabile sulla reputazione, sulla vita di relazione e sull'equilibrio psichico.

Il tempo è un fattore critico nel web: più un contenuto offensivo resta online, più il danno per la vittima si amplifica a causa della condivisione virale. Per questo motivo, l'ordinamento ha previsto una procedura d'urgenza per ottenere l'oscuramento e il blocco dei dati diffusi. L'art. 2 della L. 71/2017 offre uno strumento di difesa rapido per arginare la diffusione di contenuti lesivi. Ciascun minore ultraquattordicenne (o ciascuno dei suoi genitori) può inoltrare direttamente al gestore del sito web o del social network un'istanza per richiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti. Se il gestore non provvede alla rimozione entro 48 ore, la vittima può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che interviene entro le successive 48 ore per imporre la cancellazione dei dati.

Sul piano della tutela, al di là della *lex specialis* innanzi richiamata, le condotte di cyberbullismo possono integrare fattispecie penali tipiche. Nel codice penale italiano, infatti, non esiste un reato specifico denominato "cyberbullismo". Le condotte dei cyberbulli vengono, quindi, punite applicando e adattando i reati tradizionali alla realtà digitale. I reati più frequentemente contestati includono:

• Diffamazione aggravata (Art. 595 c.p.): si configura quando si offende l'onore o la reputazione di un soggetto pubblicando post, storie o messaggi denigratori visibili a più persone, sfruttando la natura pubblica e virale del web;

• Minaccia (Art. 612 c.p.): ipotesi di reato integrata quando un cyberbullo minaccia la vittima di un danno ingiusto (ad esempio: *"se non fai questo pubblico le tue foto"*, oppure minacce fisiche o di rovinarne la reputazione);

• Atti persecutori o Cyberstalking (Art. 612-bis c.p.): scatta quando le molestie e i messaggi ossessivi sono reiterati nel tempo e generano nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o la costringono a cambiare le proprie abitudini;

• Sostituzione di persona (Art. 494 c.p.): punisce la creazione di profili falsi sui social network utilizzando il nome, il cognome e i materiali fotografici della vittima a sua insaputa per metterla in ridicolo o scambiare messaggi compromettenti;

• Revenge Porn (Art. 612-ter c.p.): sanziona la diffusione non consensuale di immagini o video a sfondo sessualmente esplicito;

• Molestia o disturbo alla persona (Art. 660 c.p.): punisce l'invio assillante di messaggi o contenuti indesiderati;

• Istigazione al suicidio (Art. 580 c.p.): fattispecie contestata quando le persecuzioni spingono la

vittima a compiere atti estremi.

• Accesso abusivo a sistema informatico (Art. 615-ter c.p.): punisce l'intrusione non autorizzata in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (come password, OTP o barriere hardware/software), oppure la permanenza nel sistema contro la volontà espressa o tacita del titolare.

Ai fini della punibilità delle condotte sopra richiamate, è essenziale considerare l'età dei soggetti coinvolti avendo riguardo al fatto che sul piano penale i minori di 14 anni non sono mai imputabili (art. 97 c.p.). Tra i 14 e i 18 anni, invece, l'imputabilità va valutata in concreto, ovvero il minore è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto (art. 98 c.p.). In questo caso, i processi vengono celebrati davanti al Tribunale per i Minorenni e possono prevedere percorsi rieducativi specifici, come l'istituto della messa alla prova.

Quando l'autore di atti di cyberbullismo è un minore, possono emergere responsabilità non solo a suo carico (nei limiti consentiti dall'età e dalla sua capacità di intendere e di volere), ma anche a carico dei genitori, in particolare sotto il profilo della:

- *Culpa in educando* (art. 2047 c.c.): per non avere impartito al figlio un'educazione adeguata al rispetto degli altri, alla corretta gestione degli strumenti digitali, alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni online;
- *Culpa in vigilando* (art. 2048 c.c.): per non avere esercitato un'adeguata vigilanza sull'uso degli strumenti informatici e dei social, specie se emergono segnali di comportamenti scorretti.

Quanto, invece, ai profili di responsabilità del minore, prima della responsabilità civile e penale è prevista dall'ordinamento giuridico una serie di forme di tutele e sanzioni di natura amministrativa, volte a bloccare tempestivamente la condotta del cyberbullo e a ripristinare la legalità senza necessariamente arrivare a un processo. In questo ambito richiamiamo, innanzitutto, la procedura di ammonimento del Questore. Mutuata dalla disciplina sullo stalking, questa procedura si applica ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni per reati commessi sul web (quali diffamazione, minaccia, molestie o trattamento illecito di dati) prima che sia stata sporta una formale querela. Il Questore, a seguito di richiesta della persona offesa, convoca il minore insieme a un genitore e avvia un'attività investigativa e di raccolta d'informazioni dalle persone informate sui fatti, in conseguenza della quale può rivolgere all'autore della condotta un'ingiunzione formale a cessare i comportamenti illeciti (che resta nella banca dati delle forze dell'ordine). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età, fungendo da misura puramente preventiva e dissuasiva pensata per l'età minorile.

Altre previsioni in favore del minore sono state, inoltre, introdotte da parte del Garante della Privacy. La definizione giuridica di cyberbullismo, infatti, si intreccia indissolubilmente con la violazione della privacy. In forza dell'art. 2 della Legge 71/2017, il Garante per la protezione dei dati personali ha il potere amministrativo di ingiungere ai titolari delle piattaforme social o ai gestori dei siti web l'oscuramento e la rimozione dei video o dei post denigratori. Il mancato adempimento dell'ordine del Garante entro i termini stabiliti comporta per i gestori del web gravi sanzioni amministrative pecuniarie. La legge identifica, quindi, il fenomeno non solo come un'aggressione verbale, ma anche come acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito dei dati personali realizzati per via telematica a danno di minori. Quando un cyberbullo pubblica o condivide foto, video, messaggi privati o informazioni personali senza il consenso della vittima (o dei genitori, se minore di 14 anni), sta violando il GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy) e il Codice della Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003). Il Regolamento Europeo ha innalzato le barriere di protezione stabilendo l'età del consenso digitale. In Italia, i minori di 14 anni non possono prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'iscrizione a piattaforme social o servizi di messaggistica. Qualsiasi account aperto da un minore di 14 anni senza la supervisione o l'autorizzazione dei titolari della responsabilità genitoriale costituisce una violazione delle policy di privacy dei dati e i genitori possono richiederne la chiusura immediata per tutelare l'incolumità del minore.

La giurisprudenza italiana applica con crescente severità i principi di responsabilità civile e penale legati ai reati commessi dai minori, riportiamo di seguito alcuni esempi. Il Tribunale di Brescia, in ambito civile, in una recente sentenza (n. 879/2025) si è occupato del rapporto tra la responsabilità dei genitori e l'inutilità dell' "ignoranza tecnologica". In particolare, i giudici hanno condannato i genitori di un minore al pagamento di Euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno per atti di denigrazione perpetrati online dal figlio, affermando un principio cardine: l'ignoranza tecnologica dei genitori rispetto alle piattaforme usate dai figli non esclude né attenua la *culpa in educando*. Al contrario dimostra l'omissione del dovere di vigilanza e l'assenza di un'adeguata educazione al rispetto civico digitale. Invece, da un punto di vista penale, con riferimento allo stalking la Suprema Corte con orientamento consolidato da Cassazione penale n. 28623/17 ha ritenuto che la creazione di profili falsi abbinata all'invio ossessivo di messaggi denigratori o minatori integra pienamente il delitto di atti persecutori in quanto condotte idonee ad alterare le abitudini di vita della vittima e a generare un

perdurante stato d'ansia.

Per completezza va altresì evidenziato che il Legislatore, anche a fini preventivi, ha affidato alle Istituzioni scolastiche una forte responsabilità educativa. In ogni Istituto scolastico deve essere nominato un professore referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Il Dirigente scolastico, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e di attivare percorsi di supporto. Il dovere di sorveglianza, inoltre, si estende anche ad attività svolte fuori dalla scuola (es. gite scolastiche), quando costituiscono parte integrante dell'attività didattica; in tali casi, gli insegnanti accompagnatori devono assicurare costante ed assidua vigilanza. Con l'introduzione della Legge 70/2024, il raggio d'azione è stato esteso introducendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie e delle reti territoriali. I servizi sociosanitari, le forze dell'ordine e le procure collaborano attivamente con la scuola per attuare una strategia di tutela globale, puntando anche sulla peer education e sull'educazione alla cittadinanza digitale. Le linee guida aggiornate e i canali ufficiali di monitoraggio sono costantemente gestiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), che coordina i piani di prevenzione nazionali per garantire che la rete torni ad essere un luogo di crescita e non di persecuzione. Il quadro dei provvedimenti scolastici è regolato dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, radicalmente aggiornato dal D.P.R. n. 134/2025, a cui rinviamo, che ha inasprito le conseguenze per le infrazioni legate a violenze psicologiche, digitali e intimidazioni. A tale riguardo riportiamo una pronuncia della giurisprudenza amministrativa che ha sostenuto che *"È legittima l'attribuzione, da parte del Consiglio di Classe, di un voto negativo in condotta ad una alunna che su un gruppo "whats-app" abbia usato espressioni ingiuriose e offensive nei confronti di una compagna, a nulla rilevando che tale condotta sia stata tenuta al di fuori dell'orario scolastico e su un mezzo non ufficiale*." (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 8/11/2018, n. 6508).

Da quanto detto si può ritenere per analogia, che anche durante le attività parrocchiali formalmente organizzate (in oratorio, in parrocchia) sussista una responsabilità conseguente. Le aree e i luoghi messi a disposizione dalla Parrocchia per le attività (aule per il catechismo, cortili, campi sportivi) sono potenzialmente assimilabili, quanto a custodia e vigilanza, ai locali scolastici e alle strutture collegate. Pertanto, per analogia con il modello scolastico (referente per il cyberbullismo, iniziative di prevenzione e informazione, coinvolgimento delle famiglie), si può ritenere, senza dubbio di errore, che i responsabili parrocchiali abbiano il dovere di vigilare e di intervenire in caso di segnalazioni o

evidenze di comportamenti offensivi o persecutori; informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in episodi di cyberbullismo; attivare azioni educative e correttive (incontri formativi, richiami, percorsi di consapevolezza).

A conclusione della disamina normativa del fenomeno del cyberbullismo e degli aspetti legati ai diversi profili di responsabilità che possono configurarsi, è doveroso tracciare delle possibili, non esaustive, conclusioni. La tecnologia è sicuramente diventata uno strumento importante nella vita quotidiana degli studenti e delle studentesse, che accedono a Internet per imparare, socializzare e divertirsi. Tuttavia, non sempre questi strumenti vengono utilizzati in modo responsabile ed etico. Promuovere una cittadinanza digitale responsabile significa aiutare studenti e studentesse a capire come comportarsi in modo etico negli ambienti virtuali, rispettando gli altri/le altre e seguendo i principi fondamentali della convivenza online. Per affrontare questo problema, la cittadinanza digitale richiede che gli/le utenti comprendano che dietro ogni profilo e ogni commento c'è una persona reale, con sentimenti e diritti che devono essere rispettati. Pertanto, gli studenti e le studentesse devono essere consapevoli che il comportamento online ha conseguenze reali e che i danni causati dal cyberbullismo possono essere profondi. Il rispetto reciproco, la responsabilità e l'autocontrollo sono allora valori fondamentali per una sana convivenza nel mondo digitale.

Un dato che colpisce è l'indifferenza degli spettatori, i cosìddetti *bystanders* (osservatori), quanti cioè pur assistendo a un atto di cyberbullismo decidono di rimanere in silenzio, di mettere un "like" o di condividere il contenuto. Dal punto di vista etico, l'indifferenza e l'omissione di soccorso digitale equivalgono a una forma di complicità che legittima e amplifica l'abuso. "Ci sono situazioni nelle quali, per rimanere umani, dobbiamo [invece] abbandonare le esitazioni e prendere posizione assumendo lo sguardo delle vittime, ci sono conflitti in cui non è giusto rimanere neutrali e non basta ritenere di "non essere complici", ci ricorda papa leone XIV nella Magnifica Humanitas n.216. Abbiamo bisogno, come ci ha ricordato Papa Francesco, di "toccare la carne" di chi soffre: guardare i volti, ascoltare le storie, riconoscere le ferite (MH, n.216). Per questo [denunciare] e dare spazio, nell'informazione e nell'educazione, allo sguardo e alla voce delle vittime aiuta a diventare realmente consapevoli dell'abisso del male racchiuso in ogni violenza; a non accettare come normale la logica del conflitto; a non volgere lo sguardo altrove quando avviene un oltraggio alla dignità umana; e a restituire alle persone colpite la dignità di essere riconosciute e ascoltate (MH, n. 217).

La prevenzione del cyberbullismo richiede l'impegno congiunto di tutti, di famiglie, scuole,

comunità ecclesiali, istituzioni e piattaforme digitali. Non possiamo tacere a tale proposito il ruolo fondamentale della famiglia. Purtroppo **la delega dell'educazione dei figli a Internet** è un fenomeno sociale crescente, spesso dettato da ritmi di vita frenetici o da un divario emotivo e tecnico dei genitori nei confronti dei nuovi media. Questa tendenza, che trasforma smartphone e algoritmi in **"baby-sitter digitali"**, priva i minori di una guida critica e comporta rischi educativi, psicologici e persino legali per le famiglie. Molte volte i dispositivi digitali offrono una soluzione immediata ai genitori, che si deresponsabilizzano per mancanza di tempo e per la fatica che ne consegue, per intrattenere o calmare i bambini, catturando la loro attenzione attraverso interfacce progettate per creare dipendenza. Gli adulti si concentrano solo sulla funzionalità e sul funzionamento tecnico delle app, ignorando l'impatto invece emotivo, i meccanismi di profilazione e le dinamiche relazionali della rete. L'esposizione precoce a internet dei nostri "piccoli" ruba loro la "preziosa infanzia", facendogli abitare spazi ed emozioni che non appartengono per età alla loro crescita evolutiva e che mineranno profondamente il loro processo di identificazione e maturazione e conseguentemente condizioneranno pesantemente il rapporto e le relazioni con se stessi e con gli altri.

Concludiamo, il cyberbullismo rappresenta una sfida educativa, sociale e morale che interpella ciascuno di noi. Non è sufficiente condannare il fenomeno in astratto: è necessario interrogarsi sulle proprie parole, sulle proprie scelte e sul modo in cui contribuiamo alla vita delle comunità digitali. Di fronte alla violenza digitale, nessuno può sentirsi completamente estraneo. La sfida è trasformare la rete da luogo di possibile persecuzione in uno spazio di incontro e fraternità. È un impegno che richiede coraggio, educazione e perseveranza, ma che può iniziare da un piccolo grande gesto, responsabile e personale, quotidiano: riconoscere, anche dietro uno schermo, un essere umano degno di rispetto, la vera "grandezza" digitale, infatti, non si misura dal numero di contatti o di visualizzazioni, ma dalla capacità di custodire la dignità degli altri.